

Assegno Sociale: piano INPS di verifiche e controlli dei requisiti di residenza

E' in corso la verifica del requisito della residenza nei confronti dei cittadini percettori della prestazione rivolta a soggetti in stato di bisogno

Dai nostri uffici territoriali continuano a pervenire segnalazioni inerenti l'azione di verifica da parte delle sedi INPS dei **requisiti prescritti per beneficiare e mantenere l'Assegno Sociale (AS)**. La contestazione ricorrente, rivolta ai percettori di AS dai funzionari dell'Istituto, è quella **dell'inosservanza del rispetto del requisito di residenza** richiesto per il diritto alla prestazione.

Cerchiamo di approfondire questo aspetto, ricordando che la prestazione, fu introdotta dalla Legge 335/95 (art. 3 c. 3), ed è rivolta a **cittadini italiani e stranieri** quest'ultimi in possesso di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, residenti nel territorio nazionale, che **versano in "stato di bisogno"**. La norma originaria venne integrata dall'art. 20 c.10 D.L.112/2008, convertito con modificazioni in L. n. 133/2008 il quale dispose che a **decorrere dal 1° gennaio 2009**, l'assegno sociale è corrisposto agli aventi diritto a condizione che **abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale**. Il requisito di residenza assume un duplice valore, da un lato è imprescindibile per ottenere la prestazione in quanto è riservata ai soli residenti e dall'altro è richiesta una continuità temporale di almeno 10 anni consecutivi fatti valere in qualsiasi epoca, atta a dimostrare il radicamento del richiedente sul territorio nazionale e ad eludere abusi perpetuati in passato da soggetti senza scrupoli.

Sul punto INPS si è espressa in diverse occasioni, indicando **quale**

In questo numero:

INPS: Assegno Sociale: attivo un piano INPS di verifiche e controlli dei requisiti,

INL: rapporto annuale dell'attività di vigilanza 2018,

ANPAL: Adr CIGS - programma di ricerca intensiva alla ricollocazione,

INCA: alternative nella fruizione di Congedo Retribuito per assistenza a parenti disabili e dei Permessi 104,

NCA: Pensione di cittadinanza destinata a pochi ?,

Immigrazione.

Il piano attivato dall'INPS potrebbe configurarsi come un vero e proprio attacco ai diritti dei soggetti appartenenti alle fasce sociali deboli. E' importante analizzare ogni singolo provvedimento al fine di tutelare al meglio tali soggetti

perfezionamento del requisito della residenza la dimora effettiva, stabile ed abituale e prevedendo la **sospensione** dell'assegno in caso di **permanenza all'estero per un periodo pari o superiore a 30 giorni e la revoca se l'interessato non fosse rientrato in Italia decorso un anno dalla sospensione**. Con successive indicazioni interne l'Inps disponeva che il mese di allontanamento dal territorio nazionale poteva essere raggiunto sommando più periodi di allontanamento inferiori ad un mese. Da ultimo con il msg. n. n. 3239-2017 l'Istituto ha confermato la linea generale precedentemente adottata, apportando le seguenti modifiche:

- ✓ l'assegno sociale è **sospeso trascorsi più di 29 giorni continuativi di allontanamento** dall'Italia, tranne nei casi in cui la permanenza all'estero sia dovuta a gravi motivi sanitari documentati, l'INPS computa anche il giorno di partenza e di rientro;
- ✓ **la sospensione**, con recupero della prestazione; decorre **dal 1 giorno del mese di trasferimento**;
- ✓ **trascorso un anno dalla sospensione la prestazione viene revocata**.

Dagli esempi riportati nel messaggio non è ben chiaro se in caso di permanenza all'estero a cavallo di due mesi per un periodo di 30 giorni venga decurtata una parte della prima e della seconda mensilità o se invece sia recuperata l'intera mensilità del primo o secondo mese anche se solo parzialmente interessato dall'assenza. Invece è chiaro che il limite dei 29 giorni permette al titolare di assegno sociale di allontanarsi più volte dall'Italia per periodi pari o inferiori al suddetto limite senza incorrere nella sospensione.

Per aver un quadro più completo in argomento è utile sapere che la Corte di Cassazione, nel lontano 2008, aveva chiarito che il **concetto di abitualità della dimora** non è necessariamente collegato alla continuità e definitività della stessa ma si concretizza a condizione che la persona mantenga nel territorio la sua abitazione, vi torni quando è possibile, e **mostri l'intenzione di mantenersi il proprio centro di relazioni familiari e sociali**. Così con la sentenza n. 1739/2016 ha riconosciuto al cittadino extracomunitario chiamato ad assistere il figlio malato in Marocco il diritto a percepire l'assegno sociale anche durante l'assenza temporanea dal territorio italiano protrattosi per oltre 5 mesi.

Occorre quindi vigilare nei confronti dell'INPS al fine di appurare la fondatezza nel merito dei provvedimenti di revoca della prestazione che interessano soggetti appartenenti alle fasce sociali deboli.

INL: rapporto annuale dell'attività di vigilanza 2018

Presentato, in data 18 aprile 2019, il [Rapporto annuale dell'attività di vigilanza](#) in materia di lavoro e

legislazione sociale per l'anno 2018 che costituisce il documento riepilogativo dei risultati **dell'attività ispettiva svolta dal personale dell'Ispettorato, dell'INPS e dell'INAIL**. Sono riportati i risultati ottenuti dall'Agenzia sul piano della efficacia dei controlli, in particolare in relazione ai fenomeni di violazione di maggior allarme sociale, quali il **lavoro nero, il caporalato e l'intermediazione illecita**.

Il rapporto rappresenta, in forma dettagliata, i risultati della vigilanza svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro, nelle sue componenti lavoristica, previdenziale e assicurativa.

Il documento, riepilogato con una [serie di slides](#), delinea un quadro completo delle ispezioni effettuate nell'anno e delle tipologie di violazioni accertate, svolgendo altresì importanti **approfondimenti in relazione sia ai territori, sia ai settori di attività** dove si concentrano specifiche fenomenologie di illecito.

Di particolare rilievo sono i risultati conseguiti in relazione alle attività di contrasto al **caporalato in agricoltura**, alle forme di esternalizzazione fittizia che hanno consentito di tutelare quasi 11mila lavoratori coinvolti in forme di **appalto e somministrazione illecita e alle c.d. cooperative spurie**, dove sono state riscontrate consistenti aree di irregolarità.

ANPAL: Adr CIGS - programma di ricerca intensiva alla ricollocazione

L'ANPAL informa che dal 12 aprile, nella propria area riservata [MyANPAL](#), cittadini e operatori avranno a disposizione nuove funzionalità sul sistema Adr Cigs legate al programma di ricerca intensiva (Pri).

Gli operatori delle sedi operative potranno redigere il programma di ricerca intensiva direttamente dalla voce di menù Gestione Adr, mentre i cittadini potranno visualizzare il proprio Pri e, all'interno della voce di menù Dati personali, indicare l'Iban che verrà trasmesso ad Inps e utilizzato per gli eventuali accrediti da parte dell'istituto.

Il Pri è il programma di ricerca intensiva che impegna il destinatario e la sede operativa prescelta in un percorso comune mirato a trovare un'occupazione attraverso l'assistenza alla persona e il suo tutoraggio.

INCA: alternative nella fruizione di Congedo Retribuito per assistenza a parenti disabili e di permessi 104

In presenza di un soggetto disabile, riconosciuto in stato di gravità ai sensi della l. 104/92, è prevista a determinate condizioni la possibilità di fruire alternativamente sia dei permessi mensili ex art. 33 c. 3 L.104/92 che del congedo biennale retribuito ex art. 80 c. 2 L. 388/2000. Con una certa frequenza accade che il titolare dei permessi decida di alternare le due tipologie di tutela, con la conseguenza che al termine della fruizione del congedo retribuito [segue pg.3](#)

il lavoratore era **costretto a ripresentare la domanda telematica per poter tornare a fruire dei permessi giornalieri ex L. 104/92**. Avendo registrato comportamenti difformi da parte delle sedi INPS, abbiamo sottoposto la questione alla Direzione Regionale INPS, la quale in risposta ha precisato che: *In merito al quesito posto, si conferma la validità della precedente domanda di autorizzazione alla fruizione dei permessi ai sensi dell'art. 33, comma 3, della legge 104/92 e che, pertanto, non deve essere presentata nuova istanza al termine del periodo di congedo straordinario.*

INCA: Pensione di cittadinanza destinata a pochi ?

E' noto che all'INCA è affidato il compito di **tutelare i richiedenti la pensione di cittadinanza (PdC)**. Il provvedimento è stato sbandierato come un nuovo strumento di equità sociale, ma le prime analisi paiono sconsigliare i buoni propositi: **sarà accontentata una platea ridottissima di richiedenti**. E' quanto afferma lo SPI-CGIL in una nota secondo la quale **i requisiti per accedere alla prestazione sono molto più rigidi di quelli propagandati** e la platea è la stessa che attualmente richiede l'assegno sociale (AS). In sostanza la PdC risulterà **un'integrazione dell'assegno o della pensione sociale**.

Assegno Sociale 2019			
Richiedente	Limite Reddito	Importo	Importo annuo
Solo	€ 5.954,00	€ 458,00	€ 5.954,00
Coniugato	€ 11.908,00	€ 458,00	€ 5.954,00

L'importo dell' AS, aumenta dopo i 70 anni, ed è inferiore al limite massimo per la PdC (7.560 annui), ma **i criteri per accedervi sono decisamente meno rigidi rispetto a quest'ultima**. Da prime valutazioni, fra i pensionati che possiedono una casa di proprietà, **solo chi attualmente percepisce l'AS potrà sperare di ottenere l'integrazione della PdC**, mentre fra coloro che sono in affitto solo chi ha la **pensione integrata al minimo** potrebbe avere accesso a **una parte della quota di PdC** legato al pagamento dell'affitto. In sostanza la PdC rispetto all'AS, produce un beneficio per chi è in affitto (€ 1.800 annui) ma in base ai [dati Istat](#) lo stesso **sarà appannaggio di pochi pensionati**, in quanto la stragrande maggioranza di essi è proprietario di una casa il cui valore fa superare il limite previsto per accedere alla PdC. Da queste prime valutazioni discende che **non avranno alcun beneficio**:

- o i pensionati con trattamento minimo, maggiorazione e quattordicesima e quelli con trattamento di invalidità civile al 100% se vivono in una casa di proprietà,
- o la coppia di coniugi/uniti civili pensionati con trattamento minimo e quattordicesima perché supererebbero il limite di reddito familiare.

In conclusione, considerato che **il requisito anagrafico per accedere alla PdC è il medesimo previsto per l'accesso AS**, è opportuno in sede di consulenza nel caso di soggetti coniugati **valutare la possibilità di accesso all'AS**, tenendo presente che la casistica offre diverse possibilità nell'azione di tutela (maggiorazione al "milione", spostamento della maggiorazione...) da valutare con molta attenzione.

Protezione internazionale

I giudici devono provare che nel Paese d'origine non vi sia rischio per la vita

La Corte di Cassazione con l'[ordinanza 11312/2019](#) ha affermato che *"... ai fini dell'accertamento della fondatezza o meno di una simile domanda di protezione internazionale, il giudice del merito è tenuto ... a un dovere di cooperazione che gli impone di accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l'esercizio di poteri-doveri officiosi d'indagine e di acquisizione documentale, peraltro derivante anche dall'adozione del rito camerale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente...; onde potersi affermare adempiuto l'onere di cooperazione è essenziale che il giudice del merito rifugga peraltro da formule generiche e stereotipate, e specifici soprattutto sulla scorta di quali fonti abbia provveduto a svolgere l'accertamento richiesto...; nel caso di specie l'accertamento non può ritenersi adeguatamente svolto essendosi il tribunale limitato all'apodittica considerazione che "come riportano le fonti internazionali... la situazione di conflitto e rischio generalizzato riguarda in particolare altre zone..."; il riferimento a "fonti internazionali, senza migliore specificazione, non è sufficiente allo scopo..."*.

Spetta alla Commissione Territoriale esaminare la domanda di protezione internazionale, non alla Questura

La Corte di Cassazione con l'[ordinanza 11309/2019](#) ha accolto il ricorso presentato da un cittadino straniero nei cui confronti la Questura aveva adottato un decreto di espulsione nonostante avesse manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale. La Questura, dopo che il ricorrente si era presentato per depositare la domanda di protezione, aveva attinto notizie sulle relative motivazioni e valutando negativamente la congruità delle medesime, aveva trasmesso gli atti direttamente al Prefetto per l'emissione del decreto espulsivo. Il provvedimento è stato dichiarato illegittimo poiché *"...con tale agire gli organi dell'amministrazione hanno di fatto impedito al ricorrente di ottenere dall'unico soggetto a ciò deputato (la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale) la verifica delle condizioni di ammissibilità (e di eventuale fondatezza) della domanda che egli aveva intenzione (oltre che pieno diritto) di avanzare..."*

Verifica dell'assenza di norme discriminatorie e di tutela nel paese di origine

Non può essere negata la protezione internazionale al migrante che dichiara di essere omosessuale se ci sono motivi per ritenere che, a causa dell'orientamento sessuale, la sua incolumità sia in pericolo in caso di rimpatrio. Prima di negare lo status di rifugiato è necessario accertare che nel paese di provenienza non ci siano leggi discriminatorie nei confronti di persone omosessuali e che le autorità locali prevedano un'adeguata tutela anche nell'ipotesi di persecuzioni di tipo familiare. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la [sentenza n° 11176 del 27.02.2019](#).

Rinnovo del permesso e reddito minimo

Il pronunciamento del Tar Lombardia

Lo straniero ha diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato anche se non possiede un reddito pari all'importo dell'assegno sociale, in quanto tale requisito è necessario solamente per la richiesta del permesso di soggiorno CE oppure per il ricongiungimento familiare, mentre per il permesso di soggiorno per motivi di lavoro occorre la sola disponibilità di sufficienti mezzi di sussistenza. È questo il principio riconosciuto dal Tar Lombardia con la [sentenza](#) del 28 marzo scorso. Secondo costante giurisprudenza, il possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento del cittadino extracomunitario e del suo nucleo familiare costituisce una condizione soggettiva non eludibile, perché attiene alla sostenibilità dell'ingresso e della permanenza dello straniero nella comunità nazionale e garantisce che egli contribuisca al progresso anche materiale della società e non si dedichi ad attività illecite (Consiglio di Stato, sez. III, 9 aprile 2014, n. 1687). Tuttavia, il possesso di un reddito minimo corrispondente all'assegno sociale (al di fuori delle ipotesi in cui sia richiesto espressamente dalla legge) rappresenta, ad avviso dei giudici, un criterio orientativo di valutazione, e non un parametro la cui mancanza sia automaticamente ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, dovendosi tener conto delle varie circostanze che di fatto concorrono a consentire il sostentamento dell'immigrato (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 18 ottobre 2016, n. 4352). (Fonte: Giustizia Amministrativa)

Coniuge straniero di cittadino italiano

Non è necessaria la convivenza per il rinnovo del titolo di soggiorno

Con la [sentenza n° 10925](#) depositata il 18.04.2019, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato da una cittadina straniera coniugata con un cittadino italiano, a cui era stata respinta la domanda di rinnovo del titolo di soggiorno previsto dall'art. 10 del Dlgs 20/2007, a causa della mancata convivenza tra i due. La Corte sostiene che tra i criteri di riconoscimento iniziale e conservazione dei titoli di soggiorno previsti dal D.Lgs. n. 30/2007 non rientra, nell'ipotesi del coniuge del cittadino italiano (o dell' UE), la convivenza effettiva e il pregresso regolare soggiorno del richiedente. La Corte richiama infine le conseguenze derivanti dall'accertamento di un matrimonio fittizio o di convenienza previste dall'art. 35 della Direttiva 2004/38/CE del 29.04.2004 e dall'art. 30 comma 1 bis del TUI.

Minori affidati a parenti

Il pronunciamento della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione con l'[ordinanza del 3 aprile](#)

[2019, n. 9199](#) ha affermato che "...la definizione di minore straniero "non accompagnato" è contenuta nella citata L. n. 47 del 2017, art. 2: è tale il minore "privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano", dove l'uso della congiuntiva "e" indica la necessaria concorrenza di entrambe le condizioni: la prima, relativa al profilo dell'assistenza materiale, intesa come assenza di soggetti che abbiano la cura, la custodia e assicurino il benessere del minore; la seconda, relativa al profilo della rappresentanza legale, intesa come assenza di soggetti che rappresentino il minore e per questo siano formalmente responsabili... I due profili considerati, dell'assistenza e della rappresentanza legale nel territorio nazionale, sono inscindibilmente connessi e conferiscono al minore straniero lo status di "accompagnato" che consente di delineare, a contrario, quello di minore "non accompagnato", ai fini dell'applicazione degli istituti di tutela apprestati dall'ordinamento e della presentazione della domanda di protezione internazionale. In particolare, la rappresentanza è quella "legale", cioè prevista "in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano", il quale la conferisce ai soli genitori, ai quali non è consentito di delegarla in forma privatistica ad altri soggetti, neppure a prossimi parenti, qual è il fratello, mentre è consentita la partecipazione di costoro (genitori, parenti e affini) nel procedimento giurisdizionale previsto per la nomina del tutore (art. 348 c.c.). Il Tribunale per i minorenni di Torino, negando a H.R. lo status di minore "non accompagnato" perché "assistito" dal fratello maggiorenne dimorante in Italia, ha trascurato l'essenziale rilievo dell'assenza di persone cui sia affidata la rappresentanza e la responsabilità legale del minore in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano non potendo...ritenersi idoneo a tal fine l'atto notarile con il quale i genitori lo hanno affidato alle cure del fratello maggiorenne...".

A tutti voi l'augurio di vivere un "intenso" Primo Maggio



www.primomaggio.net



Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

lombardia@inca.it (notizie previdenza) Clemente.Elia@cgil.brescia.it (notizie immigrazione)